

Trento, 16 novembre 2020

**Ordinanza contingibile e urgente n. 1229/2020**

(da citare nella corrispondenza)

**Oggetto:** Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Divieto di vendita e asporto di caldarroste e vin brulè nei posteggi isolati nel centro storico di Trento .

### IL SINDACO

vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

preso atto che successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state adottate una serie di misure restrittive, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, con lo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, incidendo sia sulle libertà delle persone sia sullo svolgimento delle attività economiche;

visto il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 22 maggio 2020, n.35;

visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 14 luglio 2020 n.74, in particolare l'art. 1 comma 9 che consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante : "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza;

richiamato l'art. 1 comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, in base al quale: "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate [dalle Regioni], nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16;



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE  
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020, diretto a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

viste le ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020, recanti "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 7 settembre 2020, che dispone la proroga delle misure adottate con Dpcm del 7 agosto 2020 e con le ordinanze del Ministro della Salute del 12 e 16 agosto 2020;

viste la Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stata disposta rispettivamente la proroga al 15 ottobre 2020 e successivamente al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitario al 31 gennaio 2021 e la conseguente proroga delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19:

visti i DPCM 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020 che, oltre a confermare l'obbligo di mantenimento della distanza interpersonale ed i divieti di assembramento;

visto il DPCM 24 ottobre 2020;

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n.54 del 14 novembre 2020: "Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 che stabilisce al punto 5: "è vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto, su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi";

visto che l'ordinanza n. 49 d.d. 26.10.2020, successivamente modificata dalle ordinanze del Presidente della Provincia n. 50 del 28 ottobre 2020, n.51 del 30 ottobre 2020 e n. 52 del 01 novembre 2020;

considerato che la stessa ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 del 26 ottobre 2020, prevede al punto 17) che: *"sono sospese le attività di commercio al dettaglio nelle giornate di domenica al fine di non alimentare occasioni di assembramento, tale disposizione non si applica a farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie"*;

preso atto che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

considerato che l'art. 41 della Costituzione sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

preso atto dell'attuale preoccupante *trend* di aumento dei casi di contagio e conseguente peggioramento della situazione sanitaria nel territorio provinciale e considerato che attualmente sono presenti focolai del virus legati anche all'assembramento di persone in spazi pubblici;

considerato che la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione, impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

preso inoltre atto delle numerose segnalazioni pervenute all'Amministrazione relative agli assembramenti pomeridiani e serali in prossimità delle attività su area pubblica autorizzate alla



vendita di caldarroste e di vin brulè, individuate come posteggi isolati dal Regolamento del Commercio su Area pubblica;

atteso che dalle verifiche effettuate dalla Polizia Locale presso tali attività ed in particolare in Via Calepina, Via Oss Mazzurana, Via Verdi e via Santa Croce risulta accertato che, nonostante la vendita avvenga con la consegna di bevande in bicchieri chiusi e di caldarroste da asporto, si vengono a creare effettive situazioni di assembramento dovute alla presenza di persone intente a consumare i prodotti messi in vendita nelle casette installate sui posteggi isolati in questione;

ritenuto che tali assembramenti siano dovuti alla tipologia di prodotto che si presta al consumo immediato e non al trasporto presso le abitazioni;

rilevato che nonostante le limitazioni imposte sono stati accertati nei pressi delle attività su area pubblica autorizzate alla vendita di caldarroste e di vin brulè, assembramenti di persone vietati dalle norme anti contagio e tali da non garantire il distanziamento imposto da detti provvedimenti;

valutato pertanto quanto disposto dal punto 5) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n.54 del 14 novembre 2020 "è vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto, su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi" e dal punto 9 lettera b) e c) " nei giorni festivi è vietato l'esercizio dell'attività commerciale, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole, fatta salva per tutti gli esercizi la consegna a domicilio di beni alimentari e non; nelle festività domenicali, in aggiunta al quanto previsto alla precedente lett. b), è vietata anche la vendita di generi alimentari;"

preso atto che il divieto della vendita di generi alimentari fissato dalla ordinanza n.54 della Pat per le festività domenicali entra in vigore con la predetta ordinanza il giorno 16 novembre 2020;

ritenuto per le considerazioni fin qui svolte che anche l'attività di vendita per asporto di caldarroste e vin brulè, pur consentita dalla normativa provinciale e nazionale fino alle ore 22.00, ad esclusione delle festività domenicali, debba essere vietata con effetto immediato;

richiamata l'ordinanza del Presidente della Provincia n.54 del 14 novembre 2020, nel punto in cui viene rilevato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, compreso quello trentino e che evidenzia quanto contenuto nell'ultimo report settimanale, aggiornato al giorno 11 novembre 2020, effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, che per la Provincia Autonoma di Trento individua una crescita dei contagi a livello provinciale, con valori R0 in riferimento alla settimana 02-08 novembre 2020 pari a 1.3 ;

dato atto che secondo la predetta ordinanza provinciale considerati i dati forniti dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con nota prot. n. 169555 del 12 novembre 2020, acquisita al prot. PAT n. 723228/2020, sul territorio provinciale sussistono preoccupanti indicatori di diffusione del contagio da COVID-19, tali per cui è richiesta l'adozione di ulteriori misure restrittive rispetto a quelle previste dal Dpcm 03 novembre 2020 per la Provincia Autonoma di Trento;

considerato che le amministrazioni locali, possono emanare provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli disposti a livello nazionale ed in considerazione della necessità di proseguire con l'adozione di misure di controllo che permettano di conciliare oltre allo svolgimento delle attività economiche, anche la tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di ulteriore diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo o l'utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza;

considerato infine che l'attuale evoluzione della situazione epidemiologica potrebbe comportare anche l'adozione di provvedimenti più restrittivi, si ritiene che la scadenza della presente ordinanza debba essere fissata al 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità di prorogare l'efficacia della stessa, modificare o integrare il provvedimento con ulteriori disposizioni o



restrizioni;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ordina

**il divieto di vendita di caldarroste e vin brulé nei posteggi isolati individuati nell'allegato 4 del Regolamento del Commercio su Area Pubblica, approvato con delibera n 181 del 20 novembre 2019, fino al 31 dicembre 2020.**

avverte

- Nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del D.L. n° 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del D.L. n° 33/20202 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;

- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

informa

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

dispone

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate

- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Il Sindaco  
- Franco Ianeselli

LG/lg

Destinatari:

- Responsabile Servizio Polizia Locale